## proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

## Art. 246 Disposizioni ordinatorie processuali

- <sup>1</sup> Il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza.
- <sup>2</sup> Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie.